

– i settori prioritari per i quali procedere con una riforma più incisiva, attuando i criteri di delega di cui al comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 e, soprattutto, di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997;

– i diversi e residuali settori in cui limitarsi ad un mero riordino e consolidamento normativo, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 14 della legge n. 246.

Le ricognizioni inviate dalle Amministrazioni sono state inserite in un'apposita banca dati informatica (suddivisa per Ministero) nella quale sono state indicate:

- a) le norme da salvare antecedenti il 1970;
- b) le norme indicate come da abrogare espressamente, anche posteriori al 1970;
- c) le norme sulle quali non sono state espresse valutazioni da parte delle Amministrazioni che le hanno esaminate e, quindi, rientranti nell'effetto della "ghigliottina";
- d) le norme appartenenti ai cosiddetti settori esclusi.

Rispetto ai dati pervenuti dalle Amministrazioni, gli Uffici del Dipartimento per la semplificazione normativa hanno provveduto a verificare, in primo luogo, che la ricognizione avesse ad oggetto fonti primarie, accertando, a tal fine, l'effettiva qualificabilità della fonte come tale (le fonti secondarie sono state trasferite in un separato elenco), in secondo luogo che non si trattasse di disposizioni già abrogate espressamente, in quanto mediante la delega di cui alla legge n. 246 del 2005 non è possibile far tornare in vita norme già espressamente abrogate.

È residuo un ampio insieme di norme "dubbie", cioè di norme:

- in ordine alle quali le Amministrazioni non avevano indicato nulla;
- valutate in modo differente dalle varie Amministrazioni, data la competenza plurima e sovrapposta;
- di natura incerta, se primaria o secondaria; problema frequente soprattutto per gli atti precedenti al 1948.

Il lavoro di coordinamento è stato completato nel mese di maggio 2009 ed è stato già predisposto lo schema di decreto legislativo di conferma in vigore, che è stato illustrato dal ministro Calderoli nella riunione del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009.

Nel corso dell'audizione del 19 maggio 2009, il Ministro per la semplificazione normativa aveva anticipato alla Commissione qualche dato, sintetizzato nelle tabelle di seguito riportate.

1 – TOTALE ATTI NORMATIVI
(PRECEDENTI E SUCCESSIVI AL 1970)³⁵

	Atti inviati alle Amministrazioni nel mese di Novembre 2008	Atti restituiti dalle Amministrazioni all'esito della ricognizione
Precedenti al 1970	5531	7533
Successivi al 1970	10792	9576
Totale	16323 ³⁶	17109

³⁵ (N.B.: I dati sono aggiornati al 15 maggio 2009. Mancano i dati definitivi delle seguenti Amministrazioni: Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, Dipartimento per l'Editoria, Dipartimento per il Coordinamento amministrativo, Ministero per l'attuazione del programma).

³⁶ Questo dato comprende la normativa vigente, come identificata nella Relazione Pajno. Non contiene i 3.370 provvedimenti abrogati dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2 – QUADRO COMPLESSIVO DELLE RICOGNIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI
(ATTI PRECEDENTI AL 1970)

Amministrazione	Totale atti esaminati ³⁷	Atti primari da salvare	Atti appartenenti ai cd. settori esclusi	Atti primari da abrogare ³⁸
<i>Affari regionali</i>	87	10	8	0
<i>Agricoltura</i>	203	72	13	4
<i>Ambiente</i>	61	7	2	5
<i>Dagl</i>	0	0	0	0
<i>Difesa</i>	1232	773	155	74
<i>Editoria</i>	0	0	0	0
<i>Esteri</i>	545	50	349	5
<i>Famiglia, Droga e Servizio Civile</i>	12	9	1	4
<i>Gioventù</i>	1			
<i>Giustizia</i>	838	234	60	220
<i>Infrastrutture e Trasporti</i>	432	133	32	22
<i>Interno</i>	470	177	35	71
<i>MEF</i>	1158	238	167	89
<i>MIBAC</i>	118	183	6	533
<i>MISE</i>	711	252	22	189
<i>MIUR</i>	508	126	17	320
<i>PA e Innovazione</i>	200	16	1	29
<i>Pari opportunità</i>	6	1	1	2
<i>Politiche europee</i>				
<i>Protezione Civile</i>	7	2	0	5
<i>Rapporti con il Parlamento</i>	0	0	0	0
<i>Sport</i>	3	4	0	1
<i>Turismo</i>	14	2	0	6
<i>Welfare</i>	927	200	195	77
TOTALE	7533	2489	1064	1656

Nei paragrafi che seguono si dà conto nel dettaglio dell'attività condotta in questi mesi dal Governo, sulla base di quanto riferito alla Commissione dalle Amministrazioni coinvolte, si riferiscono le prime risul-

³⁷ Oltre agli atti di rango primario, comprende anche provvedimenti qualificati come fonti secondarie, atipiche e altro.

³⁸ Le indicazioni riguardano gli atti espressamente indicati come da abrogare. Al totale delle abrogazioni vanno aggiunte le norme che saranno soppresse per effetto dell'adozione del Codice dell'ordinamento militare predisposto dal Ministero della difesa e che, pertanto, andranno sottratte dall'elenco delle norme indicate come "da salvare".

tanze dell'indagine conoscitiva e si riportano gli interventi svolti nel corso del seminario di approfondimento organizzato dalla Commissione sul procedimento "taglia-leggi".

III.1. Le informazioni e i dati forniti dai Ministeri e dai Dipartimenti

La Commissione ha operato un vaglio ricognitivo dello stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme, richiedendo direttamente ai Ministeri e ai Dipartimenti interessati una relazione informativa circa le attività da loro intraprese a tal fine. In particolare si è chiesto loro di fornire indicazioni circa le procedure adottate per individuare le disposizioni legislative statali, anteriori al 1970, da sottrarre all'abrogazione; gli atti normativi primari vigenti rientranti nella loro competenza che dovrebbero formare oggetto dell'attività di riordino e di riassetto normativo ed infine i settori nei quali intervenire con una riforma più incisiva rispetto al mero riordino, utilizzando gli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'articolo 14, comma 15, della legge n. 246.

Si riporta qui di seguito il contenuto delle relazioni e dei dati forniti alla Commissione dalle Amministrazioni interessate.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministro degli affari esteri, in data 6 marzo 2009, ha inviato la relazione di seguito riportata, predisposta dagli Uffici sulle iniziative e sulle attività intraprese in ottemperanza della legge n. 246 del 2005:

«Relazione del Ministero degli affari esteri sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme (cosiddetto meccanismo "taglia-leggi")

La legge 28 novembre 2005, n. 246 ha introdotto uno strumento di riordino e di semplificazione dell'ordinamento legislativo statale.

In particolare l'articolo 14 ha individuato un articolato piano di intervento finalizzato ad eliminare dall'ordinamento le disposizioni legislative risalenti nel tempo, con il meccanismo del cosiddetto "taglia-leggi". Lo stesso articolo 14 ha anche previsto l'individuazione di tutte le norme anteriori al 1970 per le quali le Amministrazioni ritengono indispensabile e necessaria la vigenza.

Procedure per la individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 la cui vigenza è ritenuta indispensabile

Nel corso della prima fase del "taglia-leggi", giunta a conclusione nel dicembre 2007, il Ministero degli affari esteri ha effettuato la ricognizione e la schedatura analitica di tutte le fonti primarie vigenti nelle materie di propria competenza, ponendo particolare attenzione alle "novelle" e alle cosiddette "norme intruse"; operando la ripartizione per materia degli atti legislativi individuati e la loro ordinazione cronologica al fine di evidenziare se la data di pubblicazione fosse da collocarsi anteriormente o successivamente al 1970 ed infine caratterizzando ogni singolo provvedimento legislativo con l'indicazione della tipologia dell'atto.

A conclusione di detto esercizio, il contributo su supporto informatico trasmesso al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) contiene circa 3000 *files* corrispondenti ad altrettante iniziative legislative.

Già nel corso di detta prima fase, il Ministero aveva espresso il proprio orientamento volto ad escludere dall'effetto abrogativo tutte le norme di adattamento interno al diritto internazionale, in coerenza con le scelte a suo tempo compiute dal legislatore mediante l'introduzione, all'articolo 14 della legge n. 246 della espressa salvaguardia dal meccanismo del taglio

automatico ("ghigliottina") delle *"disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali"*.

Detta esigenza, oltre che da ragioni di natura politica, è confortata dalle seguenti considerazioni di ordine giuridico:

a. in primo luogo, la formazione della norma internazionale, che l'articolo 117 della Costituzione considera come vincolo inderogabile alla legislazione statale e regionale, deriva da procedimenti tipici, incentrati sulla struttura consensuale dell'accordo tra i soggetti dell'ordinamento internazionale, i quali non possono essere modificati, unilateralmente, dal solo Stato italiano. Anche un atto presentato come meramente ricognitivo di un'intervenuta, precedente, abrogazione od estinzione dell'accordo risulta idoneo ad alterare l'equilibrio consensuale dell'atto internazionale. Conseguentemente anche l'accertamento dell'abrogazione deve essere condiviso da tutte le parti dell'accordo.

Una determinazione abrogativa non concordata, pertanto, esporrebbe a gravi responsabilità giuridiche e politiche dello Stato italiano, non giustificabili, dal pur importante scopo della semplificazione, che deve realizzarsi, prima, sul piano internazionale, per tradursi, poi, in apposito atto legislativo di esecuzione. Pertanto sotto il profilo metodologico si renderebbe opportuna un'accurata verifica preventiva con gli Stati firmatari degli accordi, diretta a stabilire l'effettiva "estinzione" dell'accordo, collegata alle vicende succedutesi nel tempo (stipulazione di nuovi accordi che hanno determinato l'abrogazione esplicita del precedente, realizzazione degli scopi previsti, scadenza del termine, soppressione dello Stato parte dell'accordo, senza successione nel trattato).

b. Alcune delle leggi inserite nell'elenco recano l'autorizzazione alla ratifica: contengono, cioè, una prescrizione che (anche prescindendo dalla inquadrabilità nella categoria delle leggi meramente formali), non avrebbe alcun senso abrogare.

c. Molti degli accordi ratificati con legge, risalenti ad un periodo remoto, potrebbero essere classificati come "superati", implicitamente o esplicitamente, da altri accordi successivi. Tuttavia ciò non significa, sempre, che gli accordi meno recenti debbano essere espunti dall'ordinamento, perché essi continuano a regolare le fattispecie disciplinate, sia pure (talvolta) in una circoscritta dimensione temporale.

d. Tutte le leggi di ratifica di accordi o trattati internazionali riguardano, in modo diretto, le competenze di altre amministrazioni di settore o della Presidenza del Consiglio. Qualsiasi valutazione in ordine alla persistente vigenza di tali atti legislativi, pertanto, richiede il pieno coinvolgimento delle amministrazioni interessate. Al proposito, non va dimenticato che alcuni degli accordi potrebbero essere stati modificati, integrati, o sostituiti da accordi in forma semplificata stipulati direttamente dalle amministrazioni interessate.

In questa prospettiva, l'esame più puntuale di ciascuna legge di ratifica presente nell'ordinamento richiede un approfondimento istruttorio che dovrebbe essere svolto sulla base di criteri metodologici ben definiti e finalizzati alla ricognizione dei trattati in vigore ancora idonei a produrre effetti giuridici vincolanti per lo Stato italiano; alla valutazione da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nella fase applicativa dell'accordo stesso.

Ciò, ovviamente, non ha impedito e non impedisce di proseguire il delicato lavoro di verifica delle norme internazionali in vigore e del loro possibile "riordino", beninteso, nei limiti di compatibilità con la loro struttura pattizia.

Anche nella fase successiva dell'esercizio (aprile 2008), il Ministero congiuntamente alle altre Amministrazioni, è stato chiamato ad una ulteriore revisione concernente i pacchetti di norme non censite dalle Amministrazioni di settore e pure presenti nell'ordinamento italiano.

In particolare si è trattato di valutare una serie di norme collocate tra il 1865 ed il 1970 al fine di decidere sul loro mantenimento in vigore.

Riguardo alle norme attuative di obblighi internazionali nessuna verifica analitica e specifica è stata svolta da parte delle Amministrazioni dal momento che, per tali categorie di leggi espressamente escluse dall'abrogazione automatica prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, si dava per scontata la loro persistente vigenza.

Un'ulteriore fase dell'esercizio "taglia-leggi" si è aperta con l'approvazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: sulla base delle disposizioni normative previste all'articolo 24, è stato chiesto alle Amministrazioni di revisionare un ulteriore elenco di norme, anteriori e posteriori al 1970, non censite dalle Amministrazioni e provenienti da altre banche dati.

Anche in questa occasione e in assenza di riscontri riguardo alle osservazioni sollevate, da parte del Ministero è stata ribadita l'esigenza di non procedere a verifiche analitiche e specifiche riguardo alle norme attuative di obblighi internazionali contenute nell'allegato al provvedimento, riconfermando la necessità di mantenere in vigore le leggi di ratifica di accordi internazionali in ottemperanza al dettato dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Da ultimo, nel gennaio scorso, nel corso della conversione del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 è stato sottoposto all'esame di tutte le Amministrazioni l'elenco delle norme inserite nell'allegato al provvedimento al fine di evidenziare, mediante la loro espunzione dall'allegato, le norme per le quali si riteneva necessaria la vigenza.

Per quanto riguarda le norme di competenza del Ministero esse si riferiscono ad interventi legislativi mai inclusi negli elenchi già visionati e relativi a ratifiche di accordi e trattati internazionali i quali, come già segnalato, non si ritiene possano essere sottoposte all'abrogazione espressa.

Nuovamente, di fronte alla prospettata ipotesi di compiere immediatamente una nuova complessa e delicata opera di esame e valutazione di centinaia di atti normativi, sotto pena di abrogazione, l'Amministrazione

degli esteri ha ancora una volta rappresentato l'urgenza di eliminare dall'allegato al decreto-legge tutte le disposizioni attuative di obblighi internazionali, o in via subordinata, la necessità di inserire nel testo del provvedimento la previsione di un adeguato strumento correttivo dell'allegato.

Riforma di settori di competenza mediante gli strumenti di semplificazione e riassetto previsti dall'articolo 14, comma 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

In relazione alla previsione di una riforma più incisiva rispetto al mero riordino, il Ministero ritiene prioritaria la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, concernente le disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, mediante gli strumenti di semplificazione e di riassetto normativo, previsti dall'articolo 14, comma 15 della legge n. 246, anche in considerazione dei recenti interventi legislativi che hanno prodotto effetti sulle competenze e sulle funzioni attribuite alle rappresentanze diplomatico-consolari.

A tale scopo, è stato costituito all'interno del Ministero uno specifico gruppo di lavoro, coordinato dalla Segreteria Generale, costituito dai rappresentanti delle Direzioni generali competenti per le materie disciplinate dal DPR 200 del 1967.

Al fine del necessario coordinamento sono stati avviati contatti con gli Uffici del Ministro per la semplificazione anche con l'obiettivo di programmare le opportune attività di collaborazione ai fini della predisposizione del piano di semplificazione e di riassetto normativo che il Ministero degli affari esteri intende realizzare».

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'Ufficio legislativo del Ministero, in data 3 marzo 2009, ha trasmesso la seguente relazione:

«Stato dell'attuazione della legge 28 novembre 2005, n. 246 con riferimento al procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme (cosiddetto meccanismo "taglia-leggi").

La legge n. 246/2005 rappresenta un forte stimolo per questa amministrazione anche in considerazione del carattere "sistematico" e innovativo rappresentato dal meccanismo di cui alle disposizioni dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge n. 246 del 2005.

Questo Ministero ritiene molto importante l'opportunità di razionalizzazione offerta dalla delega per il riordino e il riassetto normativo, sia attraverso i criteri di cui al comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 e all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sia nella forma del riordino e del consolidamento normativo ai sensi del comma 14 del medesimo articolo della legge n. 246, anche in connessione con l'eventualità della riapertura della delega per l'adozione di decreti correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con il prossimo riordino della normativa in materia di rifiuti che avverrà attraverso il recepimento della nuova "direttiva rifiuti" (2008/98/CE) per il quale è prevista una delega al Governo dal disegno di legge A.S. 1078 (legge comunitaria 2008).

Con particolare riferimento all'attività degli uffici interni, la necessità di doversi interrogare e motivare sull'essenzialità del mantenimento in vigore di norme risalenti nel tempo (pur se in numero minore rispetto ad altri settori ordinamentali) ha innescato un proficuo controllo e una fattiva collaborazione tra tutti i soggetti amministrativi coinvolti.

Per quanto di specifica competenza di questo Ministero, nell'individuare le leggi anteriori al 1970 da mantenere in vigore, imprescindibile è apparso l'apporto e il coinvolgimento delle direzioni generali onde poter effettivamente valutare l'obsolescenza delle disposizioni normative di settore. Si è dunque provveduto a costituire presso l'Ufficio legislativo un gruppo di lavoro con il compito di coordinare l'attività valutativa richiesta e supervisionare le direzioni generali in ordine all'effettuazione della prevista ricognizione della normativa primaria vigente nelle materie di competenza.

Il gruppo di lavoro ha peraltro rilevato, nel corso della sua attività, che la consistenza della normativa di settore antecedente al 1° gennaio

1970, ancora vigente, risulta molto esigua se paragonata alla maggior parte degli altri settori ordinamentali di riferimento, tenuto anche conto che l'istituzione dello stesso Ministero dell'ambiente risale al 1986.

Ciò premesso, anche all'esito delle segnalazioni degli uffici interni, ai fini delle scadenze di cui alla legge n. 246 del 2005 concernenti l'abrogazione della legislazione entrata in vigore prima del 1° gennaio 1970 (cosiddetto meccanismo "taglia-leggi"), si evidenzia che questo Ministero ritiene indispensabile la permanenza in vigore, anzitutto, dei seguenti atti normativi primari:

1. R.D. 25.07.1904, n. 523, Testo unico in materia di opere idrauliche;
2. L. 12.06.1913, n. 611, Provvedimenti per la protezione degli animali;
3. R.D. 14.08.1920, n. 1285, Regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
4. R.D. 13.08.1926, n. 1960, Modificazioni ed aggiunte al regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco Nazionale dell'Abruzzo;
5. R.D. 11.12.1933, n. 1775, Testo unico sulle acque ed impianti elettrici;
6. L. 24.04.1935, n. 740, Costituzione del "Parco nazionale dello Stelvio";
7. R.D. 9.12.1937, n. 2669, Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1° e 2° categoria e delle opere di bonifica;
8. D.Lgs. 17.04.1948, n. 845, Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia;
9. L. 21.10.1950, n. 991, Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;
10. L. 26.11.1955, n. 1124, Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale di cui al R.D. 13.02.1933, n. 215;
11. L. 4.02.1963, n. 129, Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione;
12. L. 5.07.1966, n. 526, Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia;
13. D.P.R. 11.03.1968, n. 1090, Norme delegate previste dall'articolo 5 della L. 4 febbraio 1963, n. 1129 (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione).

Il Ministero si riserva di dare conto tempestivamente dello stato delle iniziative di riassetto della normativa di settore intraprese avvalendosi dei criteri di delega di cui al comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 e all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, ovvero ai sensi del comma 14 del citato articolo».

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 3 marzo 2009, ha inviato i risultati della ricognizione sinora condotta nell'ambito del c.d. "taglia-leggi". Si tratta di un elenco di leggi dal 1861 al 1935 di interesse per il Ministero e di un elenco di 124 leggi anteriori al 1970 (a fianco di ciascuna delle quali è indicato se è da salvare, se può essere abrogata, se non rientra nell'ambito di applicazione del "taglia-leggi" o se non rientra nella competenza istituzionale del Ministero).

Il Ministero ha segnalato che si tratta di un lavoro *in progress* e si è riservato di inviare successivamente un nuovo *report* aggiornato.

MINISTERO DELLA DIFESA

Il Ministero ha trasmesso, in data 28 gennaio 2009, la relazione di seguito riportata, concernente lo stato dell'attuazione della legge n. 246 del 2005, e ha allegato il "Repertorio delle disposizioni legislative statali di interesse della Difesa".

«Relazione per la Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione di cui all'articolo 14, commi 19 e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

In attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" il Ministero della difesa ha individuato, ad oggi, 2.250 fonti primarie d'interesse, di cui 1.148 anteriori al 1° gennaio 1970; ha costituito, sin dal 2007, un archivio elettronico di tali fonti; ha realizzato il "Repertorio delle disposizioni legislative statali di interesse" posto anche *on line* su un sito *web* di dominio Difesa; ha operato una prima individuazione delle fonti anteriori al 1970 da abrogare e, di converso, di quelle da recuperare con apposito provvedimento legislativo, contestualmente individuando 227 fonti di rango regolamentare.

Le operazioni di ricognizione e catalogazione delle fonti di rango primarie di interesse della difesa hanno evidenziato una situazione oggettivamente assai complessa per quantità, diversificata tipologia, vetustà delle fonti e confusa stratificazione delle fonti (evidenziata finanche dal Consiglio di Stato nel parere n. 2024/2007 e nella relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente, presentata al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2007, in cui è dato atto della straordinaria attività svolta dal Ministero della Difesa).

Preso atto della situazione emersa, il Ministro della difesa ha ritenuto di cogliere l'occasione offerta dal "taglia-leggi" per andare oltre nell'azione di semplificazione da essa imposta ed avviare, per la prima volta, un'opera di codificazione di tutte le norme dell'ordinamento militare in vigore.

È stato istituito un "Comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione" che è stato incaricato sia di approfondire tutte le problematiche connesse all'attuazione dell'articolo 14, commi 12 e 24, della legge n. 246 del 2005, fornendo indirizzi metodologici e di supporto tecnico-giuridico per lo svolgimento di tutte le fasi preordinate al riordino, alla semplificazione e al riassetto della normazione voluta dal "taglia-leggi", sia di pro-

cedere successivamente alla redazione di un vero e proprio "codice" dell'ordinamento militare e di un "testo unico" dei regolamenti, operazione alla quale sta tuttora attendendo.

Secondo il programma definito, il codice – in ordine al quale è già stata elaborata gran parte della normativa da codificare – sarà ripartito in IX libri, che disciplineranno: le disposizioni generali, l'organizzazione e funzioni, i beni, l'amministrazione e la contabilità, l'ordinamento del personale, il trattamento economico del personale, il trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio, la leva e il servizio civile.

Quanto al testo unico – anch'esso in fase di redazione – consisterà in una raccolta organica delle disposizioni regolamentari, ripartita in VI libri secondo l'impostazione del codice cui accede, e avrà, a seconda dei casi, natura esecutiva, attuativa, integrativa, organizzatoria, delegata.

Si tratta di un'operazione di semplificazione di rilevanza storica perchè mai fatta in passato, avente natura soprattutto compilativa, che consentirà a ciascun utente di trovare in essi tutta la normativa relativa al diritto militare e al Ministero della difesa.

Il lavoro ha carattere non innovativo ma di effettivo riassetto secondo le previsioni dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (coordinamento, formale e sostanziale, accorpamento e semplificazione), con il quale si intende ricondurre a sistema l'ordinamento militare in due sole fonti (il codice per quelle primarie e il testo unico per quelle regolamentari), operando su una massa normativa di circa 3.000 fonti (per un totale di circa 500.000 articoli). Per i rapporti tra l'ordinamento militare oggetto della codificazione e l'ordinamento generale, la soluzione adottata è stata ispirata al principio della "autosufficienza" del diritto militare: diretta (la normativa strettamente militare risiede nel codice) e indiretta (il codice opera un rinvio "dinamico" alle fonti esterne ritenute applicabili all'ordinamento militare).

In sostanza nel codice e nel testo unico confluiranno, rispettivamente, tutte le fonti di natura primaria e regolamentare dell'ordinamento militare (sia quelle anteriori sia quelle posteriori al 1970) che, pertanto, saranno abrogate contestualmente all'entrata in vigore dei due provvedimenti, entro i termini temporali prescritti dalla norma "taglia-leggi".

Avuto riguardo, poi, all'attività svolta in attuazione della normativa "taglia-leggi", nell'ultimo semestre il Ministero della difesa ha fornito riscontro al Dipartimento per la semplificazione normativa rispetto alle seguenti richieste: elenco degli atti di natura regolamentare, precedenti il 1° gennaio 1948, ritenuti ancora vigenti, per i quali si sta procedendo al riassetto attraverso il testo unico dei regolamenti, e le fonti regolamentari implicitamente abrogate o desuete; elenco delle fonti primarie precedenti al 1970, che l'amministrazione della difesa ritiene di mantenere in vigore fino all'emanazione del codice e quello degli atti normativi primari da abrogare con efficacia immediata; individuazione dei settori prioritari per i quali si ritiene di poter procedere ad una riforma più incisiva, attuando i criteri di delega di cui al comma 15, dell'articolo 14, della legge n. 246 del 2005, soprattutto, di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del

1997, e quella dei settori in cui limitarsi ad un mero riordino e consolidamento normativo, ai sensi del comma 14, dell'articolo 14, della citata legge n. 246; individuazione delle fonti primarie, in materia previdenziale e assistenziale, suscettibili di abrogazione nell'ipotesi di possibile riduzione dei settori esclusi dal meccanismo "taglia-leggi" ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005».

MINISTERO DELL'ECONOMIA

Il Ministero dell'economia ha trasmesso, in data 12 giugno 2009, la relazione di seguito riportata, concernente lo stato dell'attuazione della legge n. 246 del 2005, aggiornato all'aprile 2009.

«RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL MINISTERO DELL'ECONOMICA E DELLE FINANZE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER L'ABROGAZIONE GENERALIZZATA DI NORME – C.D. "TAGLIA LEGGI"»

PREMESSA

In riferimento alla richiesta formulata dal Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, con nota n. 128 del 4 febbraio 2009, con la quale si evidenzia la necessità di acquisire informazioni ed elementi di valutazione al fine di potere assolvere il compito di verifica periodica dello stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata delle norme e di riferire ogni sei mesi alle Camere e si chiedeva di voler predisporre una relazione scritta nella quale siano indicate le iniziative intraprese e riportati i seguenti dati:

- elenco degli atti normativi primari vigenti rientranti nella competenza del Ministero, che devono formare oggetto dell'attività di riordino e di riassetto normativo; procedure adottate per l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;
- elenco dei settori nei quali si ritiene di intervenire con una riforma più incisiva rispetto al mero riordino, utilizzando gli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'art. 14, comma 15, della legge n. 246 del 2005;
- si rappresenta quanto segue distintamente relativamente ai settori economia e finanze di questo Ministero.

SETTORE ECONOMIA

La prima fase di ricognizione dei provvedimenti normativi, condotta in attuazione al comma 12 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" (c.d. "taglia leggi"), è stata completata con il censimento e la catalogazione da parte di questa Amministrazione delle disposizioni normative di competenza risultanti ancora vigenti e con il successivo inserimento

delle stesse nella banca dati "taglialeggi WEB" con il supporto informativo del CNIPA.

Successivamente i diversi Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro sono stati impegnati nell'esame delle tabelle predisposte dagli Uffici del Ministro per la semplificazione normativa sulla base anche delle informazioni contenute nella predetta base di dati. Il riferimento è ad un elenco contenente n. 4.533 provvedimenti normativi, relativi al periodo ricompreso tra il 1839 ed il 2006, consegnato nel corso della riunione tenutasi in data 5 novembre 2008 e di cui alla nota dello stesso Ministro del 29 ottobre 2008.

Riguardo all'individuazione delle disposizioni anteriori al 1970 da mantenere in vigore, il riscontro effettuato dalle predette strutture del Ministero ha evidenziato i provvedimenti per i quali è utile provvedere all'abrogazione e quelli che, invece, sono da mantenere in tutto o in parte in vigore, in relazione alle competenze degli stessi Dipartimenti. Sono state, altresì, segnalate alcune disposizioni non contenute nei citati elenchi (cfr. nota del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro del 29 dicembre 2008). A tal fine si allega alla presente il menzionato elenco con a fianco le indicazioni formulate dai diversi Dipartimenti in ordine alle disposizioni statali anteriori al 1970 che si ritiene debbano rimanere in vigore.

Per completezza d'informazione si allegano, altresì, gli elementi pervenuti dai competenti Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, rispettivamente, con note n. 115207 del 15 dicembre 2008, n. 153640 del 7 gennaio 2009 e n. 0091676 del 29 dicembre 2008 e le notizie successivamente pervenute, a seguito di istruttoria, con note del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 4195 del 20 gennaio 2009 e dei Dipartimento del Tesoro n. 102074 del 5 marzo 2009.

Un'ulteriore attività ha riguardato l'esame degli atti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A al decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di verificare se sussistessero, a seguito di un rinnovato esame, disposizioni legislative che dovessero essere escluse dall'effetto abrogativo previsto dall'articolo 24 del menzionato decreto. Al riguardo, sulla base di quanto rappresentato dai competenti Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, sono stati segnalati gli atti normativi elencati nell'allegato A del decreto-legge n. 112, del 2008, che si è ritenuto, necessario escludere dall'effetto abrogativo *de quo*. Il riferimento è, in particolare, ai seguenti provvedimenti normativi:

- Legge 8 agosto 1977, n. 606 – Partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAD);
- Legge 18 aprile 1984, n. 889 – Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo;